

## Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2615

Data emissione: 18/07/2024

Argomenti: **Procedure di aggiudicazione**

Oggetto: **Inversione procedimentale ex comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 36/23, si applica alle procedure sotto soglia UE**

Quesito: Con riferimento all'istituto dell'inversione procedimentale, sancito nel comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023, si domanda: #1 Se è conforme alla normativa sui contratti pubblici, l'applicazione anche nel caso delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del citato Decreto; # 2 Se si applica sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; Inoltre, ci chiede di chiarire se per "verifica di idoneità degli offerenti" si intenda: # 3.1 il solo scrutinio della "documentazione amministrativa" richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.); oppure # 3.2 Il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.). Ed, in tale ultimo caso, si chiede: # 3.2.1 una conferma relativa all'applicazione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti e non solo per gli aggiudicatari come, di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravii procedimentali, si procede.

Risposta aggiornata

L'art. 107, co. 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l'istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara. Pertanto, in risposta al primo quesito, l'istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n. 298/2023). In risposta al secondo quesito, si rileva che la scelta è rimessa alla discrezionalità della s.a., la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara. Relativamente al terzo quesito, vista la norma che permette di anticipare l'apertura delle offerte rispetto alla "verifica dell'idoneità degli offerenti", si ritiene che con quest'ultimo sintagma debba intendersi, in conformità all'art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94 - 98 del d.lgs. 36/2023) e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023). In ordine all'ultimo quesito, ove la stazione appaltante si avvalga dell'inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.